

N.R.G. /2017

Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021
RG n. /2017
Repert. n. /2021 del /01/2021
Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

SRL (c.f.), con il patrocinio dell'avv. IONCOLI
FEDERICO ed elettivamente domiciliata in VIA MENEGHINI 3 SACILE presso il difensore;

- parte attrice -

contro

SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
ed elettivamente domiciliata in VIA presso il difensore;

- parte convenuta -

in punto: Adempimento del credito

causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2020 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per la parte attrice **SRL:**

“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Bolzano:

IN VIA PRELIMINARE



Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

RG n. /2017

Report n. /2021 del /01/2021

Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

- Dichiarare il difetto e/o la carenza di legittimazione attiva di *[redacted]* srl in relazione alla domanda con la quale richiede la compensazione dell'importo rivendicato dall'attrice con il credito di pertinenza di *[redacted]* srl relativo a n. 10.423 bancali.

Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

- Accertato e dichiarato che *[redacted]* srl è creditrice di *[redacted]* srl, per le causali indicate in narrativa, della somma complessiva residua pari ad € *[redacted]*, condannare la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € *[redacted]* o alla diversa somma che dovesse risultare, all'esito del giudizio e della sua istruttoria, dovuta dalla convenuta all'attrice, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture azionate al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

- Accertato e dichiarato che *[redacted]* srl, in conseguenza dell'illegittimo addebito di n. 10.423 bancali ad *[redacted]* srl, ha beneficiato di un ingiustificato arricchimento per € *[redacted]*, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2041 c.c, ad indennizzare l'attrice della somma di € *[redacted]* oltre ai dovuti interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli addebiti al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio.”

per la parte convenuta *[redacted]* SRL:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare.

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- ritenere e dichiarare, in forza dell'elezione di foro esclusivo di cui al contratto tra le parti, la propria incompetenza territoriale a decidere della controversia in oggetto;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:



Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

RG n. /2017

Repert. n. /2021 del /01/2021

Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

- disporre la compensazione dei crediti e dei debiti delle due società e dichiarare che nulla è più dovuto da S.r.l. ad S.r.l., ovvero accertare il credito a favore di

S.r.l. nella misura di euro ().

IN VIA SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi in cui venisse confermato il prezzo di euro 6,50 per bancale, accertare il minor credito vantato da S.r.l. nei confronti di S.r.l., nella misura di euro ().

IN VIA ISTRUTTORIA:

solo ove necessario, ammettersi prova per testi sui fatti di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione "vero che".

con la più ampia riserva di dedurre, produrre documenti, formulare capitoli di prova ed indicare i testi nei termini di legge.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, diritti ed onorari"

RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)

Nella presente vertenza la società S.r.l. fa valere nei confronti di S.r.l. il residuo credito di Euro , corrispettivo di prestazioni di trasporto, al netto dei pagamenti ricevuti, dell'addebito di bancali e di un controcredito della convenuta.

La convenuta , costituitasi, si è opposta all'accoglimento della domanda attorea, agendo a sua volta in riconvenzionale per un credito di Euro ,

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta. richiama infatti la condizione contrattuale all'art. 7 del doc. 4 di parte attrice, ove testualmente si prevede che "in caso di controversie ... sarà competente il foro di Treviso".



Tale designazione invero non è idonea ad individuare un foro esclusivo in difetto di pattuizione espressa in tal senso (v. art. 29, comma II, c.p.c. e la costante giurisprudenza della Suprema Corte: “*la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non vale ad attribuire a tale foro il carattere della "esclusività" in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di interpretazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori prevista dalla legge; con la conseguenza che una clausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia" è inadeguata ad individuare un foro esclusivo (v. Cass. 12719/07; 15219/07; 17449/07)*”, così Cassazione civile sez. VI - 04/09/2014, n. 18707, ma vedasi anche Cassazione civile sez. III - 09/08/2007, n. 17449). Rimane pertanto ferma la concorrente competenza del Tribunale di Bolzano adito ai sensi dell’art. 19 c.p.c., quale foro generale del soggetto convenuto.

Per tali ragioni l’eccezione d’incompetenza sollevata da deve ritenersi priva di pregio e va pertanto rigettata.

Nel merito la domanda formulata da S.r.l. risulta fondata, nei limiti dei quali *infra*, per i motivi che si vanno ad esporre.

Parte S.r.l. non contesta la sussistenza del rapporto contrattuale che ha dato origine al credito, né l’effettuazione delle prestazioni (art. 115 c.p.c.).

La controversia insorta attiene piuttosto alle effettive poste di dare ed avere tra le parti rispetto alla gestione dei c.d. bancali (addebito del materiale tecnico non restituito).

Difatti S.r.l. chiede “*IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ... accertare il credito a favore di S.r.l. nella misura di euro*”. Il calcolo proposto dalla convenuta propone infatti la compensazione del credito attoreo con il credito di Euro vantato



Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

RG n. /2017

Repert. n. /2021 del /01/2021

Sentenza n. /2021 pubbl. il /01/2021

da 1) in proprio per l'addebito di 2.452 bancali non restituiti dall'attrice e 2) in nome di controllata di ; per l'addebito di ulteriori 4.832 bancali non restituiti dall'attrice, nonché 3) di 5.591 bancali, sempre di non restituiti dalla società , poi fallita, il tutto per un totale di complessivi 12.875 bancali (v. pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione di S.r.l.).

Invero, mentre S.r.l. riconosce e già porta in detrazione, nel computo con risultato Euro proposto a pag. 5 dell'atto di citazione, la somma dovuta a per 2.452 bancali trattenuti, nessuna ulteriore detrazione e controcredito potrà nella presente sede essere fatto valere rispetto agli ulteriori bancali, questi della società , asseritamente trattenuti. La società , pur appartenente al gruppo , costituisce infatti un autonomo soggetto di diritto e la controllante non ne potrà esercitare un diritto, esulando la fattispecie dai casi previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.). In tal senso si è recentemente espressa la Cassazione civile sez. III - 26/09/2017, n. 22341 (*"L'applicazione di tale principio impone a questa Corte di rilevare che fin dall'inizio del giudizio la (OMISSIS) aveva proposto una domanda con una prospettazione che, secondo l'ordinamento, cioè le norme astratte, non la legittimava a chiedere, nella qualità di azionista unico e di controllante, come capogruppo, la (OMISSIS), l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'A.I.M.A. di escutere la polizza fideiussoria. Quella qualità si sostanzava, infatti, al livello stesso dell'allegazione, in una situazione di mero fatto, priva di collegamenti giuridici con le situazioni giuridiche insorte per effetto della stipulazione da parte della (OMISSIS) della fideiussione e del relativo svolgimento di quella vicenda contrattuale. Poichè quella situazione meramente fattuale non individuava alcun diritto astrattamente configurabile per giustificare anche in tesi l'azione esercitata, la domanda della (OMISSIS) risultava, in quanto basata su un pregiudizio di mero fatto, non proponibile. Ciò è tanto vero, che la (OMISSIS) nemmeno avrebbe potuto eventualmente ingerirsi, facendo valere il pregiudizio di fatto, nel processo intentato dalla (OMISSIS) per il tramite di un intervento c.d. adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., atteso che quel tipo di intervento*



suppone appunto che il terzo sia titolare di una situazione soggettiva giuridicamente dipendente da quella dedotta nella causa principale, cosa che non era ravvisabile nella specie sulla base del pregiudizio meramente fattuale. Tanto consente di escludere anche che il congiunto agire della (OMISSIS) e della (OMISSIS) si potesse connotare come litisconsorzio iniziale creato dal titolare del rapporto pregiudicante e dal terzo titolare del rapporto pregiudicato”).

Ulteriore divergenza nella prospettazione delle parti attiene all’entità dell’importo da addebitarsi per ciascun bancale trattenuto. Mentre parte attrice ritiene in ogni caso applicabile “l’importo massimo di eur 6,50 cadauno” come da accordi contrattuali scritti dimessi al doc. 4, pur “facendo salva la possibilità per la convenuta di richiedere un corrispettivo superiore previa dimostrazione dell’effettivo esborso sostenuto per il loro acquisto” (pag. 7 della I MEMORIA ex art. 183, 6 comma cpc di) - nel caso di specie a sua detta non sussistente -, parte allega come fosse stato poi “concordato, sia pure verbalmente, un prezzo unitario superiore, pari ad euro 7 - 8”.

All’esito dell’istruttoria testimoniale, dalla quale sono emersi contributi discordanti sul punto, deve ritenersi comunque raggiunta la prova della pattuizione successiva conclusa in forma orale in deroga al testo del contratto (cfr. art. 2721 c.c. e 2723 c.c.). Tra le dichiarazioni rese devono del resto ritenersi dotate di superiore credibilità quelle rilasciate da “all’epoca dei fatti dipendente della nell’ufficio acquisti, ora non più dipendente di bensì imprenditore senza rapporti di affari con le società del gruppo, a parte la circostanza che una società figlia ha fornito una sola lavorazione alla sotto forma di fornitura di un nastro” (così il verbale d’udienza dd. 29 aprile 2019) e quindi maggiormente distante dagli interessi coinvolti rispetto agli ulteriori testi auditi.

riferisce: “Ci siamo incontrati (ero presente a , con la signora e con il signor prima dell’11.1.2016 ed abbiamo concordato di poter fatturare i bancali a al prezzo di 7-8 Euro, visto che loro dovevano tanti bancali a e (consideravamo sempre entrambe le società come un’unica realtà) ed il costo per l’acquisto dei bancali era aumentato ad un costo effettivo di 7-8 Euro. Noi infatti dovevamo acquistare sempre



Sentenza n. .../2021 pubbl. il .../01/2021

RG n. .../2017

nuovamente i bancali dei quali avevamo bisogno, perché *non ce li riportava in tempo ed altrimenti non avremmo potuto più produrre. I disagi ulteriori che dovevamo affrontare a livello logistico non venivano però fatturati a ... non riusciva a riportare i bancali nei tempi richiesti*".

Considerato che la prova per testi del patto appare consentita nel caso di specie in ragione del rapporto consolidato di collaborazione tra le due imprese coinvolte (cfr. art. 2721, comma II, c.c.), si applicherà l'addebito unitario di Euro 7,50 per bancale.

Un tanto impone di rivedere il conteggio operato da parte attrice a pag. 5 dell'atto di citazione nei seguenti termini:

- Prestazioni di trasporto:	Euro ...
- Addebito bancali (Euro X ... bancali):	- Euro ...
- Pagamenti ricevuti	- Euro ...
- Fatture S.r.l.	- Euro ...
Totale:	Euro ...

Viene pertanto accertato un credito per capitale di ... S.r.l. nei confronti di ... S.r.l. pari ad Euro ... Trattandosi di credito di valuta soggetto al regime degli interessi previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per le transazioni commerciali, su tale somma dovranno calcolarsi gli interessi moratori dalla data del 25.11.2016 (26/10/2016 + 30 gg. - doc. 71, PEC monitoria di parte attrice, e v. art. 3, D. Lgs. cit., rif. "richiesta equivalente di pagamento" in mancanza di allegazione in atti della "data di ricevimento da parte del debitore" delle fatture) sino alla data del presente provvedimento.

Va pertanto accertata e dichiarata la sussistenza di un credito per prestazioni di trasporto di ... S.r.l. nei confronti di ... S.r.l. pari ad Euro ... (Capitale Euro ... + Interessi sino alla data della sentenza Euro ...



Sentenza n. 2021 pubbl. il 01/2021

RG n. /2017

Repert. n. /2021 pubbl. il 01/2021

Sentenza n. /2021 pubbl. il 01/2021

S.r.l. è così condannata a pagare ad
dei quali Euro a titolo di capitale ed Euro a titolo di interessi sino alla data del
presente provvedimento, oltre agli interessi maturandi sul capitale ex D.lgs. 231/2002 dalla data del
presente provvedimento al saldo.

Per il principio della cd. ragione più liquida, *“che [...] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata”* (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte convenuta S.r.l. va condannata a rifondere a parte attrice S.r.l. le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55.

Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione da € a €) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 per tutte le fasi del giudizio, Tab. 2):

Euro per compenso totale, nonché Euro per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.

P.Q.M.

pagina 8 di 9



Sentenza n. 2021 pubbl. il 10/01/2021

RG n. 10/2017

Repert. n. 10/2021 del 10/01/2021

Sentenza n. 2021 pubbl. il 10/01/2021

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:

- **rigetta** l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da [redacted] S.r.l.;
- **rigetta** la domanda riconvenzionale formulata da [redacted] S.r.l. nei confronti di [redacted] S.r.l.;
- **accerta e dichiara** la sussistenza di un credito per prestazioni di trasporto di [redacted] S.r.l. nei confronti di [redacted] S.r.l. pari ad Euro [redacted], dei quali Euro [redacted] a titolo di capitale ed Euro [redacted] a titolo di interessi sino alla data del presente provvedimento;
- **condanna** [redacted] S.r.l. a pagare ad [redacted] S.r.l. la somma di Euro [redacted] dei quali Euro [redacted] a titolo di capitale ed Euro [redacted] a titolo di interessi sino alla data del presente provvedimento, oltre agli interessi maturandi sul capitale ex D.lgs. 231/2002 dalla data del presente provvedimento al saldo;
- **condanna** [redacted] S.r.l. a rifondere ad [redacted] S.r.l. le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro [redacted] per compenso totale, nonché Euro [redacted] per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 6/1/2021.

Il Giudice

dott. Francesco Laus

